

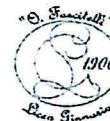


ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia
Telef. 0865/414128 – 414284 Fax 0865/413856

<http://www.isismajoranafascitelli.gov.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0010376 del 06/11/2017
04 (Uscita)

Ai Genitori e alunni delle classi V **SEDI**
tramite posta elettronica

Agli Alunni delle classi IV **SEDI**

Al sito WEB

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Con O.M. dell'01/08/2017, prot. n. 533, art. 2, il M.I.U.R. ha stabilito che l'Esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2017/2018, avrà inizio per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno **20 giugno 2018** alle ore 8.30.

Il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR, con Circolare prot. n. 12523 del 10 ottobre 2017, ha individuato le date di seguito esplicitate, in ordine alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni:

- **30 novembre 2017**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte dei candidati interni;
- **30 novembre 2017**, termine di presentazione della domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza da parte dei candidati esterni;
- **31 gennaio 2018**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (candidati interni);
- **31 gennaio 2018**, termine ultimo di presentazione ai propri Dirigenti Scolastici o ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, **limitatamente a casi di gravi e documentati motivi**. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Dirigenti;
- **20 marzo 2018**, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15 marzo 2018 ed intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

A) CANDIDATI INTERNI DELL'ULTIMO ANNO

I candidati interni dovranno consegnare in Segreteria, **entro il 30 novembre 2017**, l'opportuno modulo predisposto, compilato e corredato da:

1. **ATTESTAZIONE relativa al versamento della tassa di esame di €12,09 sul C/C n. 1016** (da ritirare c/o l'ufficio postale) intestato a:
"AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE"
Causale: tassa Esame di stato a.s. 2017/2018.
Per tale tassa è previsto l'esoneroⁱ per merito e per limiti di reddito. Si precisa che il mancato pagamento della tassa d'esame, senza aver diritto all'esonero, comporta l'esclusione dallo stesso esame;
2. **DIPLOMA ORIGINALE di Licenza Conclusiva del I Ciclo d'Istruzione.**

B) CANDIDATI INTERNI DEL PENULTIMO ANNO

Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere richiesto in segreteria entro il 20 dicembre prossimo per consentire alla scuola di informare l'Ufficio Scolastico Provinciale nei termini previsti. Il pagamento delle tasse è disciplinato come per i candidati dell'ultimo anno.

In questo caso le domande, compilate e complete di ricevuta di versamento, saranno consegnate direttamente in segreteria alunni.

C) CANDIDATI ESTERNI

I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno.

CRITERI DI AMMISSIONE

ALUNNI DELLA PENULTIMA CLASSE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo, a domanda, per abbreviazione per merito, gli alunni della penultima classe che abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

ALUNNI DELL'ULTIMA CLASSE

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4/3/2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata C.M. n.20/2011 prevede una opportuna conoscenza da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti, sulla base del relativo orario annuale personalizzato e del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti sono state esplicitate con nota interna prot. n. 10333/01-05 del 04/11/2017.

Si allega:

- Circ. MIUR n. 8 prot. n. 12523 del 10/10/2017
- Modulo richiesta candidato interno
- Modulo richiesta candidato esterno



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA

Carmelina Di Nezza

ⁱ Con la nota del 23 febbraio 2017, prot. n. 1987, il Miur comunica i limiti massimi di reddito, rivalutati in base al tasso d'inflazione programmato per il 2017 (pari allo 0,9 %) ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2017/2018, come da seguente prospetto in euro:

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2016/2017 riferito all'anno d'imposta 2015	Rivalutazione in ragione dello 0,9 % con arrotondamento all'unità di euro superiore	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2017/2018 riferito all'anno d'imposta 2016
1	€ 5.336,00	€ 48,00	€ 5.384,00
2	€ 8.848,00	€ 88,00	€ 8.928,00
3	€ 11.372,00	€ 102,00	€ 11.474,00
4	€ 13.581,00	€ 122,00	€ 13.703,00
5	€ 15.789,00	€ 142,00	€ 15.931,00
6	€ 17.895,00	€ 161,00	€ 18.056,00
7 e oltre	€ 19.996,00	€ 180,00	€ 20.176,00

ESONERO per reddito

Per aver diritto all'esonero per motivi economici, va presentata l'autocertificazione relativa alla "SOMMA DEI REDDITI DELLA DICHIARAZIONE".

ESONERO per merito (ai sensi dell'art. 200 della legge 16/04/1994, n. 297)

Gli alunni che nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2016/2017 abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 8/10, non sono tenuti al pagamento della tassa d'esame in quanto esonerati per merito.

A tal proposito si precisa che il computo della media deve tener conto del voto di tutte le discipline compreso quello del comportamento.

AI FINI DELLA DISPENSA È CONDIZIONE IL VOTO IN COMPORTAMENTO NON INFERIORE A OTTO/DECIMI.